



Avviso n. 0082471 del 15-9-2016

Oggetto: Avviso in merito agli Orientamenti in materia di pratiche di vendita abbinata emanati dall'ESMA nel quadro della Direttiva 2014/65/UE (c.d. "MiFID II")

In data 22 dicembre 2015 l'ESMA ha pubblicato, a seguito di un processo di consultazione, un documento contenente "*Guidelines on cross-selling*" (d'ora in avanti, gli "Orientamenti"), ove sono fornite linee di indirizzo in tema di pratiche di vendita abbinata.

Gli Orientamenti dell'ESMA, emanati ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU (c.d. "Regolamento ESMA"), in attuazione dell'art. 24 par. 11 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), sono stati pubblicati nella traduzione ufficiale in lingua italiana sul sito *internet* dell'Autorità europea in data 11 luglio 2016 e sono adesso disponibili in tale versione anche sul sito istituzionale della Consob.

La Consob, secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del richiamato articolo 16 del Regolamento ESMA, ha comunicato all'Autorità europea la propria intenzione di conformarsi ai medesimi dandovi attuazione nell'ordinamento nazionale, mediante incorporazione nelle proprie prassi di vigilanza, nell'ambito del processo di trasposizione delle disposizioni della MiFID II e delle relative misure di implementazione.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 3 gennaio 2018.

o o o o

La MiFID II ha introdotto all'art. 24 par. 11 specifiche e dettagliate previsioni in tema di pratiche di vendita abbinata ossia di offerta di un servizio di investimento insieme ad un altro servizio o prodotto come parte di un "pacchetto" ovvero come condizione per l'ottenimento del pacchetto o delle sue componenti. Ha altresì previsto che l'ESMA, in collaborazione con l'EBA e l'EIOPA, elabori e aggiorni periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata indicando in particolare le situazioni in cui tali pratiche non sono conformi agli obblighi degli intermediari di agire in modo onesto equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti secondo quanto previsto dall'art. 24 par. 1 della direttiva medesima.

Gli Orientamenti individuano la completezza e trasparenza dell'informazione, la formazione e la professionalità degli addetti alle vendite, la salvaguardia del regime di recesso, i conflitti di interesse nelle strutture di remunerazione degli addetti alle vendite quali ambiti di operatività dell'intermediario da assoggettare a specifica vigilanza e forniscono, anche attraverso esempi illustrativi di comportamenti ritenuti non linea con l'obbligo degli intermediari di agire nell'interesse dei clienti, indicazioni sulla condotta da tenere.

Gli Orientamenti ESMA pubblicati contribuiscono a chiarire quale è l'atteso modello di comportamento e quali sono i dispositivi organizzativi che le imprese impegnate in pratiche di vendita abbinata devono adottare per mitigare l'eventuale danno agli investitori associato a tali pratiche.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas